

TI_GERICHTE 52.2001.403 vom 26. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.403

FR: TI_GERICHTE 52.2001.403 du 26 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.403 del 26 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

e 46 PAmM. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non è necessario, in quanto insuscettibile di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalla documentazione fotografica agli atti ed è sufficientemente nota al tribunale. 2. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un'autorizzazione attestante la conformità dell'intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE). In concreto, occorre esaminare se i lavori in rassegna, soggetti a licenza edilizia (art. 4 lett. a e c RLE) e in parte già realizzati, possano ottenere un permesso di costruzione in sanatoria. 3. Di principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). In concreto, il sedime dei ricorrenti è situato fuori della zona edificabile. Manifestamente, la recinzione e la realizzazione di un posteggio per un autocarro e di un deposito per materiale da scarica sono interventi che non hanno alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Di conseguenza, non rispondendo alle finalità della zona di situazione, gli interventi in contestazione non possono di principio beneficiare di un permesso ordinario. 4. 4.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (art. 24 cpv. 1 LPT). Determinante, per la valutazione degli opposti interessi in gioco, sono le finalità e i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28, consid. 3; DTF 114 Ib 268, consid. 3b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e va esaminato secondo criteri rigorosi (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 segg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile, nelle dimensioni previste, per motivi tecnici, d'esercizio, o di conformazione del terreno (cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295, consid. 3a e c). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una

deroga. Non per contro la destinazione dichiarata dall'istante. 4.2. Nell'evenienza concreta, la formazione di un'area di sosta per camion e di deposito di benne per la raccolta di materiale da scarica sul fondo di _____ e _____ non può beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT. L'intervento non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata. Il posteggio per autocarri e il deposito di benne trovano piuttosto destinazione nella zona artigianale o industriale esistente. Nulla impone inoltre di realizzare i lavori sul fondo degli insorgenti. Proprio in considerazione del rigore con cui vanno giudicati gli interventi edilizi fuori zona edificabile, non permette di sovvertire tale conclusione il fatto che la proprietà degli insorgenti si trovi sul ciglio della strada cantonale e sia situata in prossimità della zona artigianale, lontano dall'abitato. Tali motivi sono del resto puramente personali e di comodità. A torto i ricorrenti minimizzano inoltre la portata dell'attività svolta da un solo autocarro e l'assenza di materiali inerti. Caso contrario, si permetterebbe a chiunque di insediare un'attività industriale o artigianale fuori della zona edificabile, disattendendo in tal modo la rigorosa separazione tra zone sancita dalla LPT (DTF 112 Ib 279, consid. 6a). Nemmeno la recinzione può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale. Nulla impedisce di realizzarla all'interno della zona edificabile. Per di più, la proprietà degli insorgenti è situata in una zona soggetta a pericolo di caduta massi e la recinzione con paletti in ferro e rete metallica del fondo non sarebbe in ogni caso sufficiente per proteggere i mezzi meccanici parcheggiati. 4.3. L'intervento non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata. Vi sono del resto interessi preponderanti che si oppongono alla realizzazione dell'opera litigiosa, segnatamente il fatto che il fondo si trova in parte in un punto soggetto a pericoli naturali. 5. Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 22, 24 LPT; 1, 21 LE; 4, 5 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico degli insorgenti in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.